

sponsabilità del potere esecutivo. Non mi muove l'esempio dell'Inghilterra, perchè le sue leggi relative al debito sono differenti delle nostre; non mi muove nemmeno l'esempio della Francia, poichè è accompagnato da una circostanza che non bisogna perdere di vista, che è quella delle categorie delle materie, circa le quali è autorizzato il potere esecutivo ad aprire i crediti suppletivi, ed è a questo modo che mediante le categorie dei crediti suppletivi il Governo viene ad emettere quella quantità che vuole di buoni, e il Parlamento non può opporsi alla validità loro, nè intaccarla, perchè il Governo ha la facoltà di aprire a suo piacere questi crediti su queste categorie di crediti suppletivi e di emettere buoni relativamente ai medesimi. Dunque, dacchè presso noi non esiste questa categoria di crediti suppletivi, quando alla chiusura del bilancio si appaia che il potere esecutivo non ha ecceduto, credo che si possa, senza verun pericolo, concedere la facoltà al potere esecutivo di emettere buoni del tesoro nei limiti del bilancio attivo e passivo votato dal Parlamento.

Del resto convengo perfettamente coi preopinanti che il potere esecutivo non possa emettere buoni del tesoro quando non siano compresi nei limiti da me precedentemente indicati.

SINEO. Gli emendamenti del deputato Cabella diedero luogo a due questioni: la prima concerne il tempo in cui il Re può sancire le leggi che sono votate dal Parlamento, la seconda concerne la creazione dei buoni del tesoro. In quanto alla prima questione premetterò che non tutte le leggi sono scritte, e che anche nelle leggi scritte non tutte le clausole sono espresse. Vi sono dei principii che non hanno bisogno di essere scritti, vi sono delle clausole che non hanno bisogno di essere espresse.

Nella Costituzione, la quale stabilisce la divisione tra il potere legislativo ed il potere esecutivo, egli è palese che il potere legislativo forma come un ente separato, il quale deve esercitare la sua azione in un modo complessivo con un vincolo di unità. Siccome non si potrebbe concepire un contratto in cui non fossero presenti le parti tutte all'atto del contratto, così anche non si può concepire una legge fatta da una parte sola del potere legislativo nel tempo in cui le altre parti cessarono dall'essere in esercizio. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ricorre all'articolo 5 per provare che il potere esecutivo è cosa affatto separata, che può stare indipendentemente dal potere legislativo.

È questa una verità che non verrà contesa da nessuno, ma che è estranea all'attuale discussione. Qui non si tratta del potere esecutivo, il quale non ha nessuna ingerenza nella formazione delle leggi. Il Re, quando sancisce le leggi, non esercita il potere esecutivo; esercita la sua porzione di potere legislativo. Questo potere legislativo è indivisibile in quanto al tempo; chè appunto per questo motivo non è permesso di tenere aperta la Sessione per una parte del Parlamento e chiusa per l'altra, nello stesso modo in cui il Senato non può deliberare quando è chiusa la Camera dei deputati, e viceversa; così anche il Re, come parte del potere legislativo, non può occuparsi di legislazione allorchè la Camera dei deputati è chiusa, perchè il potere legislativo allora è sospeso, e nessuno può esercitarlo.

Questo principio esiste in tutte le Costituzioni monarchiche. Non è necessario che sia scritto, perchè è strettamente connesso coll'essenza della Costituzione. Questo principio si applica costantemente dagli Inglesi, come osservava il signor ministro di finanze. Sul finire d'ogni Sessione del Parlamento si fa la nota delle leggi sancite e di quelle non sancite, e queste si tengono come non avvenute, quantunque siano state

votate dalle due Camere. Ritenete, signori, che questo principio riconosciuto dagli Inglesi non istà scritto nella loro Costituzione. Ora, perchè si vorrà porre in dubbio che lo stesso principio regga nella nostra Costituzione, la quale ammette precisamente la stessa divisione di poteri che forma la base della Costituzione inglese?

Anche in Francia si riconosce il principio cui ho accennato, quantunque non sia scritto nella Costituzione. La Costituzione francese stabilisce un tempo entro cui il potere esecutivo debba esaminare se gli convenga di sancire le leggi votate dal corpo legislativo, ma non ammette che in assenza del potere legislativo possa il potere esecutivo sancire le leggi.

Le leggi non si fanno quando non si può dar moto alla macchina legislativa. Nello scorso mese di giugno la macchina legislativa era in riposo; nessuno dunque poteva occuparsi di legislazione.

Io credo dunque che il principio è certo, non dubbio, quantunque non scritto, e dico che trattandosi di un principio certo la Camera deve dichiararlo nel modo il più solenne. Non mi fa pena quello che osservava il deputato Montezemolo, che trattandosi di un principio così importante, debba dar luogo ad una legge speciale, interpretativa dello Statuto.

Le leggi spiegative dello Statuto sono certamente opportune quando vi è qualche caso dubbio, ed io ripeto che non credo che questo sia il caso attuale, perchè il principio è certo ed indubitabile, ed in prova dico che nessuna nazione ha creduto necessario di proclamare questo principio, e senza proclamarlo lo applicarono costantemente. Quand'anche poi vi fosse qualche dubbio, converrebbe di toglierlo radicalmente con una dichiarazione del Parlamento. Tuttavolta si offre l'occasione di sciogliere un dubbio la si deve afferrare; si offre nel caso attuale.

Era presentata una legge la quale supponeva valido l'atto del potere esecutivo del giugno trascorso, in quest'occasione bisognava che la Camera si spiegasse.

La Commissione nominata dalla Camera dei deputati opinò appunto che la legge fosse stata intempestivamente sancita.

Il *considerando* proposto dal deputato Cabella conferma quest'opinione della Commissione, e mi pare quindi che non siavi motivo per non accettarlo.

Non credo neanche che quella illegale sanzione di una legge, votata da un Parlamento disciolto, possa essere in qualsiasi modo giustificata dalla necessità dei tempi. Non mi fermerò guari sopra quest'argomento che potrebbe dar luogo a ben ampie dissertazioni. Riconosco che veramente in fine del marzo 1849 non era il tempo più opportuno per mettere in commercio carta pubblica; credo bensì che coll'aspettare pochi giorni si poteva migliorare la condizione delle nostre finanze; si è di qualche cosa migliorata in fine di giugno, ma si sarebbe migliorata d'assai se il Ministero avesse avuto un altro sistema.

E diffatti, quale è il più saldo fondamento del credito delle nazioni? È appunto la schietta e sincera esecuzione della Costituzione, poichè non ci è credito in una nazione che possa essere solidamente fondato salvo sopra una giusta e ferma Costituzione; ora se in giugno il credito era cresciuto soltanto del 4 per cento, io son persuaso che sarebbesi alzato in proporzione ben maggiore se il Governo avesse avuto la schietta e fedele volontà di eseguire la Costituzione. Per contro, quando il Governo, senza l'autorizzazione del Parlamento, anzi contro il suo decreto, riscuoteva una parte delle imposte, poca era la fede che gli si poteva prestare dagli